



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

16/141/SRFS/C2

**Disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2020” A.C. 4127-bis**

**Articolo 66, comma 20: riversamento allo Stato di risorse regionali**

Premesso che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 79 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in ordine al DL 95/2012 - art.16 – che prevedeva a carico delle Regioni un obbligo di restituzione al bilancio dello Stato di entrate regionali;

la stessa sentenza prevede che il riversamento allo Stato di risorse regionali non risulta legittimo se non alimentante un fondo perequativo e quindi risulta illegittimo se finalizzato a misure di copertura di altre spese statali;

tale norma determina la riduzione delle entrate regionali con impatto negativo ed incostituzionale sugli equilibri dei bilanci annuale e pluriennale delle Regioni;

la Commissione questioni regionali ha espresso parere favorevole al ddl bilancio 2017 con l’osservazione al punto c) riguardante l’incostituzionalità della seconda parte del comma 20, art.66 del ddl che prevede riversamenti al bilancio dello Stato di risorse regionali.

Tutto ciò premesso

**Governmento e Regioni concordano, anche alla luce del fatto che non ci sono oneri per la finanza pubblica, di abrogare la norma prevista dal ddl legge di bilancio 2017 – all’art. 66, comma 20.**

**Emendamento incostituzionalità norma riversamento allo Stato**

Al comma 20 dell’articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” sono abrogate le parole da “e al secondo periodo” fino al termine del comma.

Roma, 24 novembre 2016